

19 Giugno 2023 Tags: [detrazioni fiscali](#), [infissi](#), [serramenti](#)

Detrazioni al 75% per i serramenti, **Anfit** offre cessione del credito e sconto in fattura

[Redazione QualEnergia.it](#)

L'associazione offre servizi per cessione del credito o sconto in fattura sul "Bonus Barriere architettoniche", utilizzabile anche per lavori come il rifacimento degli infissi o del bagno.



Le detrazioni per l'edilizia sono meno attraenti dopo lo stop a cessione del credito e sconto in fattura e per questo suscita interesse **una strada "laterale"** per incentivare alcuni interventi, tra cui la sostituzione degli infissi.

Stiamo parlando della detrazione fiscale del **75%** per le **barriere architettoniche** introdotta con la Legge di bilancio 2022.

Per questo sgravio fiscale, a differenza degli altri bonus per l'edilizia, è **ancora possibile** usufruire di **sconto in fattura e cessione** del credito.

Per questo **Anfit**, l'associazione di categoria dei produttori di finestre italiani, ha annunciato che "dopo l'ormai collaudata esperienza nell'ambito del servizio di sconto in fattura e cessione del credito per Ecobonus 50% e Bonus Ristrutturazione 50%", offre ora "la possibilità di estendere tali opportunità anche al Bonus Barriere architettoniche 75%".

"Questa scelta è volta a mettere a disposizione delle aziende la possibilità di offrire sconto in fattura e/o cessione del credito a tutti coloro che vogliono migliorare lo stato del patrimonio edilizio sotto l'aspetto dell'accessibilità e della fruibilità dei luoghi da parte delle persone in condizioni di disabilità", spiega l'associazione.

Del Bonus Barriere architettoniche, come avevamo spiegato, si può usufruire **anche se** nell'immobile **non risiedono disabili**.

Oltre che per ascensori, rampe, eccetera, la detrazione al 75% si può utilizzare per un **ventaglio molto ampio di lavori**, come per ristrutturare il bagno o rifare gli infissi, a condizione che l'intervento rispetti le prescrizioni tecniche del [dm 236/1989](#) sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per gli **infissi**, queste prevedono che l'**altezza delle maniglie** sia compresa tra 100 e 130 cm (consigliata 115 cm) e che, nelle finestre, lo **spigolo** vivo della traversa inferiore dell'anta apribile sia opportunamente **sagomato** e protetto e le ante si possano usare esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Come da [risposta 461/2022 delle Entrate](#), gli interventi per rimuovere le barriere architettoniche incentivati al 75% possono essere sia **condominiali** che riguardare le **singole unità** immobiliari e l'agevolazione copre tutte le spese accessorie.

Altro vantaggio è l'**Iva ridotta**: come precisa l'Agenzia delle entrate nella [consulenza giuridica 18/2019](#), per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche l'aliquota Iva da applicarsi è del **4%** (e non occorre che l'acquirente sia portatore di handicap).

Tornando alla detrazione del 75%, essa è valida per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2025** e va ripartita tra gli aventi diritto in **cinque quote** annuali di pari importo.

I **limiti di spesa** sono di 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 40.000 euro per ogni unità immobiliare in condomini da due a otto unità immobiliari e 30.000 euro per abitazione in quelli con più di otto unità immobiliari.

Dal 1° gennaio 2023, per le **delibere condominiali** che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022: è la stessa maggioranza semplificata prevista per il "Superbonus").

Come già detto, per questa agevolazione si può ancora optare per la **cessione** ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente o per il cosiddetto **sconto in fattura**, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati.